

 COMUNE DI SCIACCA

**Libero Consorzio di Agrigento**

DUVRI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 “Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro”)

# Individuazione dei rischi e delle misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze sui luoghi di lavoro nell’ambito dell’appalto di servizi di/prestazioni di:

**OGGETTO:** **SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RSU DIFFERENZIATI E NON, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, CON IL METODO PORTA A PORTA, TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCIACCA, PER LA DURATA DI 12 MESI**

**CIG: B1B04E2FA7 CUP: E89124000090004**

# Art. 1 – PREMESSE

Il presente documento di valutazione contiene le principali prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all’impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera b) D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3 “*il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi*”.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

* Cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
* Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione del servizio.

# Art. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

### Art. 2.1 – D.Lgs 09/04/2008 n° 81, Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
	1. verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
		1. acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
		2. acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
	2. fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
	1. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
	2. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un ***unico documento di valutazione dei rischi*** (***DUVRI***)che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

### Art. 2.2 – D. Lgs 09/04/2008 n°81 Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi.

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
	1. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
	2. l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17,comma1, lettera a;
	3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
	4. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
	5. l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
	6. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

### Art. 2.3 – D. Lgs 09/04/2008 n. 81 Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

# Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui lavori nell’attività lavorativa oggetto dell’appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

**Datore di lavoro Committente**

dati relativi: COMUNE DI SCIACCA Via Via Roma, 13 92019, Sciacca (AG)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicazione del ruolo** | **Nominativo** | **Recapito telefonico e indirizzo sede** |
| Datore di Lavoro Comune di Sciacca |  |  |
| Responsabile del S.P.P. |  |  |
| Medico Competente |  |  |

**Azienda appaltatrice** dati relativi:

Ragione sociale: Indirizzo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicazione del ruolo** | **Nominativo** | **Recapito telefonico e indirizzo sede** |
| Datore di lavoro |  |  |
| Responsabile del S.P.P. |  |  |
| Medico Competente |  |  |
| Rappresentante designato dall’appaltatore per il servizio presso il Comune |  |  |

# Art. 4 – FINALITÀ

Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008.

Compito del presente documento è elencare quali siano i rischi interferenti nello svolgimento del servizio e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le stesse interferenze, in tal modo prevenendo la principale causa di incidenti sui luoghi di lavoro.

Con il presente documento vengono fornite alla ditta appaltatrice già in fase di appalto dettagliate informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente in cui è destinata a operare nell’espletamento del servizio e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

# Art. 5 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO

I lavori affidati in appalto consistono nell’espletamento dei seguenti servizi:

## raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, nella definizione di cui all’art. 184 c.2 da lett. a) ad f) del d.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. , con il metodo porta a porta;

## raccolta in modo differenziato della frazione secco residuo indifferenziabile, della frazione umida della frazione multimateriale differenziabile, prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;

* 1. raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi quali pile esaurite, medicinali scaduti, contenitori etichettati T e/o F, accumulatori al piombo, neon, oli esausti, rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche;
	2. raccolta dei rifiuti ingombranti e dei RAEE;
	3. Gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani (ecocentro);
	4. trasporto dei rifiuti differenziati indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di riciclo e/o smaltimento finale e/o di stoccaggio/deposito preliminare, compreso ogni onere/ricavo di smaltimento finale e/o trattamento e/o recupero;
	5. servizio di pulizia del territorio urbano e aree a verdi;
	6. Raccolta, trasporto e conferimento differenziata dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio del comune di Sciacca, mediante sistema domiciliare "porta a porta", con separazione della frazione umida da quella secca valorizzabile e da quella secca residua non riciclabile, e conferimento ad impianto autorizzato di recupero/trattamento/smaltimento;
	7. Raccolta domiciliare e trasporto al recupero e/o smaltimento dei rifiuti:
		+ ingombranti anche appartenenti alla categoria dei beni durevoli e dei RAEE, anche classificati pericolosi;
		+ le potature (scarti di potatura e/o rifiuti biodegradabili prodotti da attività di manutenzione di giardini e parchi) provenienti esclusivamente dalle utenze domestiche e non domestiche provenienti dal Comune di Sciacca.
		+ Raccolta differenziata, trasporto e conferimento a impianto di recupero di: pile e farmaci scaduti provenienti dalle utenze domestiche provenienti dalle utenze domestiche e non domestiche, uffici pubblici e privati, nonché dalle utenze commerciali, industriali e artigianali del comune di Sciacca.
	8. Raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti originati da attività cimiteriali in forma differenziata: cartone, plastica, residui vegetali, ceri, lumini derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio nell’ambito cimiteriale; rifiuti costituiti da parti metalliche, qualora non a rischio di pericolosità; o materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali.
	9. servizio di lavaggio strade-piazze-marciapiedi-panchine-cestini portarifiuti; o rimozione carcasse animali;
	10. Raccolta e trasporto rifiuti spiaggiati;
	11. Pulizia Spiagge;
	12. Pulizia nelle manifestazioni;
	13. Raccolta di rifiuti di qualunque natura o provenienza abbandonati su strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, e trasporto a smaltimento/recupero esclusi gli oneri e/o ricavi del recupero/trattamento/smaltimento presso gli impianti autorizzati (costo per l’impianto, ristoro ambientale e sovrattassa ecologica) che rimarranno a carico esclusivo del comune di Sciacca.

# Art. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il committente procederà a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico- professionale.

La ditta appaltatrice dovrà:

* fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara, se diverse da quanto qui indicate, da allegare al contratto;
* produrre il proprio Documento Unico di Valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente;
* redigere il “Il verbale di sopralluogo sul territorio comunale " eseguito in forma individuale.

# Art. 7 – VALUTAZIONE INTERFERENZE

Per la definizione di interferenza che la norma (D.lgs. 81/2008) non prevede, ci si può rifare alla determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che la definisce come un *“contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.*

Nell’ambito del presente appalto si considerano le seguenti interferenze:

1. Accesso alle aree pertinenziali di alcune proprietà comunali per il ritiro delle varie frazioni di rifiuto.
2. contatti fra l’impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli) normalmente presente sul territorio comunale;
3. contatti fra impresa appaltatrice, la generica utenza e altri appaltatori presso il Centro di Raccolta sito nel Comune di Sciacca (AG);

# Art. 8 – ATTIVITA’ A RISCHIO

L’attività lavorativa di cui al presente DUVRI espone a rischi di collisione, urti, scivolamento, investimento da flusso automobilistico, inalazione di materiale polverulento e pertanto, tale attività dovrà essere in grado di adottare idonee misure di prevenzione e protezione per tutti i lavoratori nonché per coloro i quali, tralasciando la motivazione, si trovano nei luoghi circostanti l’attività della ditta aggiudicataria.

# Art. 9 – VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO

I rischi individuati consistono nella possibilità di urto tra autoveicoli dei due soggetti o di schiacciamento di persone eventualmente transitanti a piedi.

Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi:

1. comunicare antecedentemente l’inizio del servizio, ai referenti della Stazione Appaltante, l’elenco del personale che opererà presso il singolo territorio comunale, al fine di prenderne conoscenza e per rendere cogente l’effettuazione dell’obbligato riconoscimento;
2. comunicare ai referenti per la Stazione Appaltante eventuali variazioni relative al personale che interviene nel servizio;
3. adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano personale della Stazione Appaltante;
4. adottare tecniche e buone prassi validate e riconosciute nell’esercizio delle attività previste dal contratto, al fine di garantire un servizio a regola d’arte;
5. rispettare scrupolosamente le procedure e le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante in relazione ai rischi generali e specifici.

Nel rispetto di quanto sopra:

1. la ditta assegnataria è tenuta a fornire al Servizio Prevenzione e Protezione del Comune la “Dichiarazione su misure di prevenzione e protezione della sicurezza e salute dei lavoratori adottate per operare nell’ambito della Struttura dell’Amministrazione Comunale;
2. l’impresa assegnataria è tenuta a segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione del Comune, tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell’esecuzione dei lavori presso gli edifici e le aree indicate nel presente documento ed altri che, successivamente, dovessero essere identificati.

La ditta assegnataria deve inoltre:

1. contenere l’emissione di rumori nei limiti compatibili con le regolamentazioni vigenti; pertanto dovrà prevedere l’utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose attualmente in vigore;
2. rispettare tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo;
3. coordinare la propria attività con il Rappresentante del Comune della Sede/i ove si svolge il lavoro per la normale attività;

Obblighi dei lavoratori dell’Impresa Appaltatrice

Il personale della ditta assegnataria, per poter accedere ed operare nelle aree di pertinenza del Comune:

1. deve essere in numero minimo indispensabile;
2. deve indossare gli indumenti di lavoro;
3. prima dell’inizio dei lavori deve attuare tutte le misure di sicurezza previste dal presente documento nonché quelle relative alle attività specifiche adottate dalla ditta di appartenenza;
4. attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall’apposita segnaletica e cartellonistica specifica di rischio e/o di pericolo;
5. nei casi previsti deve indossare idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
6. la movimentazione di materiale deve essere effettuata in sicurezza e con l’ausilio di apposita attrezzatura;
7. non deve usare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprietà dell’Amministrazione Comunale.

# Art. 10 – COSTI DELLA SICUREZZA

# Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

### I suddetti costi sono a carico dell'impresa incaricata di svolgere il servizio in oggetto, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. In questo caso i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono relativi esclusivamente ai rischi di tipo interferenziale e relativi al Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. Per questo tipo di attività si prevedono costi aggiuntivi per i rischi valutati come indicato nel Piano Finanziario.

###

PER ACCETTAZIONE

Il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

### Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell’appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d’opera.

Data, .................

Per l’Amministrazione …………………………………………………….

Per l’operatore ……………..………………………………………………

**In caso di RTI o Consorzio non costituito deve essere sottoscritto da tutti gli operatori economici**